CITTA' DI PIOVE DI SACCO

(Provincia di Padova)

UFFICIO TRIBUTI

Palazzo Jappelli, 4 - 35028 Piove di Sacco (PD)

I.M.U. ANNO 2021

aggiornamento dicembre 2021

La Legge di Bilancio 2020, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 art. 1 commi da 739 a 783, ha introdotto la NUOVA IMU a partire dal 1° gennaio 2020, abolendo l'imposta unica comunale ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

SI AVVISA LA CITTADINANZA

che entro il **16 DICEMBRE 2021** deve essere effettuato il versamento della **SECONDA RATA** dell'I.M.U., dovuta per l'anno d'imposta 2021.

L'Imposta Municipale Propria si applica a tutti i fabbricati (iscritti o iscrivibili al catasto), terreni agricoli (ad eccezione di quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e I.A.P.) ed aree edificabili.

L'imposta NON si applica alle ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE, che rientrano nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7. Le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze di categoria catastale C/2, C/6 e C/7 (nel limite massimo di una per ogni categoria), sono soggette invece, al pagamento dell'IMU, aliquota agevolata del 3,5 per mille e alla detrazione base di € 200,00.

→ non è dovuta, la rata A SALDO 2021 dell'imposta municipale propria (IMU) per le seguenti fattispecie:

1) **immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate (Esenzione già introdotta dall'art. 78 Legge di conversione 13 ottobre 2020 n. 126 del D.L. 104/2020);**
2) **immobili locati ad uso abitativo soggetti a sfratto di proprietà di persone fisiche, alle condizioni previste dall'articolo 4 ter del DL n. 73/2021 "Decreto Sostegni-bis" convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021.**

Inoltre, l'imposta è applicata nella misura della metà, ai sensi dell'art. 1 comma 48 della legge 178/2020, a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

Scadenza SALDO I.M.U.: 16 dicembre 2021

→ Il versamento della rata a saldo sarà pari all'imposta dovuta per l'intero anno, a conguaglio per l'anno d'imposta 2021.

sulla base delle aliquote approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 22-12-2020 e risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

Le aliquote e le detrazioni da utilizzarsi per il pagamento della rata a SALDO IMU 2021, sono le seguenti:

FATTISPECIE	ALIQUOTA	DETRAZIONE RIDUZIONE
Aliquota ordinaria	10,60 per mille	
Abitazione principale e sue pertinenze (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2,C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo	Esente (categorie A/1, A/8 e A/9 si veda apposita voce)	
Immobile assimilato ad abitazione principale (unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari la presente agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare	Esente (categorie A/1, A/8 e A/9 si veda apposita voce)	
Unità immobiliare abitativa concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti i linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale	10,60 per mille (categorie A/1, A/8 e A/9 si veda apposita voce)	Riduzione del 50% della base imponibile alle condizioni previste art. 10 comma 1 lett c) del Regolamento Nuova IMU
Abitazione principale iscritta nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e loro pertinenze (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo	3,5 per mille	€ 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae il possesso a titolo di abitazione principale
Abitazioni locate	10,60 per mille	In caso di locazione con contratto a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998 la base imponibile è ridotta del 25%
Immobili produttivi categoria D esclusa cat D/10	**10,40 per mille** di cui 7,60 per mille quota Stato	
Immobile posseduto da cittadini italiani non residenti (Aire) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza a condizione che non risulti locala	0,00 per mille per una sola unità immobiliare	

Immobile posseduto da cittadini italiani non residenti (Aire) non pensionati a condizione che non risulti locala	4,60 per mille per una sola unità immobiliare	
Fabbricati rurali ad uso strumentali (cat D/10 e quelli annotati come rurali dal catasto – di cui all'art. 9 comma 3-bis del DL n. 557/93 convertito con modificazioni dalla Legge 133/94)	0,00 per mille	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,00 per mille	
Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili	10,60 per mille	Riduzione del 50% della base imponibile alle condizioni previste art. 10 comma 1 lett b) del Regolamento Nuova IMU
Immobile ad uso abitativo (classificate nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7)	**10,30 per mille**	
Immobile ad uso pertinenziale (classificate nelle categorie catastali C/6 e C/7)	**10,30 per mille**	
Immobile ad uso altro (classificate nelle categorie catastali C/2 e C/3)	**10,40 per mille**	
Terreni agricoli (tranne quelli posseduti e condotti direttamente dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali in quanto già esenti)	**10,20 per mille**	
Tutti gli altri immobili con categoria catastale A, B e C e per tutte le fattispecie non contemplate nei casi precedenti	10,60 per mille	

Calcolo dell'imposta: il calcolo dell'imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile, l'aliquota e l'eventuale detrazione. L'imposta è dovuta con riferimento all'anno solare, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto, è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Pagamento: il versamento dell'imposta deve eseguirsi **a mezzo modello F24** , utilizzando i codici tributo sotto indicati.
Il codice Comune da indicare è G693.

L'importo da versare deve essere arrotondato all'euro inferiore o superiore. Non è dovuto il versamento se l'imposta dovuta per l'intero anno ***è uguale o inferiore a € 12,00.***

Tipologia immobili	Codice Tributo I.M.U.
abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	3912
fabbricati rurali ad uso strumentale	3913
terreni agricoli	3914
aree fabbricabili	3916
altri fabbricati	3918
immobili ad uso produttivo di categoria catastale "D" - STATO;	3925
gli immobili ad uso produttivo di categoria catastale "D" – INCREMENTO COMUNE	3930

Per maggiori informazioni:

- **consultare il sito internet del Comune alla voce SPORTELLO IMU-TASI;**
- **rivolgersi all'Ufficio Tributi → tramite mail a tributi@comune.piove.pd.it o PEC a polisportello@pec.comune.piove.pd.it**
  → telefonando ai nn. 049/9709125-9709203-9709204

Piove di Sacco, lì 02/12/2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
f.to dr. Roberto Pinton